

Roma, 18 maggio 1999

CIRCOLARE N. 75/1999**OGGETTO: TRIBUTI - STUDIO DI SETTORE PER L'AUTOTRASPORTO - D.M. 30.3.1999 SU S.O. ALLA G.U. N.75 DEL 31.3.1999.**

E' stato approvato, insieme a quelli di altre 44 attivita' economiche, lo studio di settore per l'autotrasporto merci, il nuovo strumento fiscale per l'accertamento induttivo dei ricavi.

L'accertamento basato sullo studio di settore e' valido gia' per il periodo d'imposta '98. In questo primo anno di applicazione, le imprese dalle cui scritture contabili risulterebbero ricavi inferiori a quelli stabiliti dallo studio di settore potranno adeguarsi allo stesso in sede di dichiarazione dei redditi di prossima presentazione, versando le imposte dovute (Irpef/Irpeg, Irap e Iva) senza incorrere in sanzioni (ne' interessi relativamente al ritardato versamento dell'Iva). Chi invece non si adegua sara' passibile di accertamento e a quel punto dovra' essere in grado dimostrare i motivi dello scostamento.

Si rammenta che, in base all'articolo 10 della legge 146/98, l'accertamento basato sullo studio di settore si applica in generale alle imprese minori (ricavi fino a 360 milioni di lire) che adottano il regime della contabilita' semplificata; le imprese che adottano il regime della contabilita' ordinaria per opzione, rientrano nell'accertamento dello studio di settore quando per due periodi d'imposta consecutivi, su tre considerati, i ricavi dichiarati sono stati inferiori a quelli dello studio stesso. Anche le societa', escluse quelle che hanno ricavi superiori a 10 miliardi l'anno, possono essere soggette allo studio di settore qualora in fase di verifica risultasse l'inattendibilita' delle scritture contabili.

ELABORAZIONE DELLO STUDIO - L'Amministrazione finanziaria ha costruito lo studio di settore dell'autotrasporto elaborando i dati contabili e strutturali di circa 70.000 aziende di autotrasporto (codice di attivita' Istat 60250). Come spiegato nel decreto in oggetto, l'elaborazione statistica ha portato all'individuazione di dodici imprese-tipo di autotrasporto. In particolare sono emerse:

- quattro tipologie di imprese monoveicolari, diversificate tra loro secondo l'utenza prevalentemente servita (utenza privata e spedizionieri) e la modalita' di trasporto (carico completo e raccolta/distribuzione);
- sei tipologie di imprese di media dimensione, diversificate in base alla specializzazione di trasporto (cisterne, frigoriferi, trattori), in base all'ambito di svolgimento dell'attivita' (internazionali) e in base alla modalita' di trasporto (carico completo e raccolta/distribuzione);
- due tipologie di imprese di grande dimensione (corrieri e flottisti).

Attraverso una successiva metodologia statistica che ha tenuto conto anche della variabile della territorialita' dell'impresa, a ciascuna delle suddette imprese-tipo il fisco ha attribuito un "ricavo puntuale" ed un "ricavo minimo".

VERIFICA DELLA CONGRUITA' - Le aziende di autotrasporto possono verificare la congruita' dei loro ricavi utilizzando il programma informatico di applicazione dello studio di settore (programma GERICO, disponibile sul sito Internet WWW.FINANZE.IT). Inserendo i dati contabili e strutturali richiesti, il programma colloca l'impresa interessata percentualmente in una (o piu') delle dodici tipologie d'impresa suesposte e quindi indica il relativo ricavo puntuale e ricavo minimo. L'impresa e' congrua quando ha dichiarato un ricavo che rientra nell'intervallo tra i due ricavi teorici. Se il ricavo dichiarato e' inferiore, per adeguarsi e' sufficiente raggiungere l'ammontare del ricavo teorico minimo.

CORRETTIVI - In fase di sperimentazione dello studio, l'Amministrazione finanziaria ha rilevato che in alcuni casi specifici l'applicazione dello studio stesso presentava disfunzioni ed ha pertanto introdotto idonei correttivi per la verifica della congruita' che devono essere adottati esclusivamente dalle seguenti imprese:

- **imprese con veicoli nuovi:** sono state introdotte percentuali di abbattimento sul costo dei veicoli acquistati nuovi o seminuovi (fino a 4 anni d'immatricolazione); in particolare il valore dei veicoli acquistati nuovi deve essere abbattuto del 30%; il valore dei veicoli acquistati usati fino ad 1 anno d'immatricolazione deve essere abbattuto del 13%; il valore dell'usato fino a 2 anni deve essere abbattuto del 9%; il valore dell'usato fino a 3 anni deve essere abbattuto del 5% e il valore dell'usato fino a 4 anni deve essere abbattuto del 3%;
- **imprese che effettuano raccolta e distribuzione:** esclusivamente le imprese che effettuano raccolta e distribuzione finale a corto raggio (fino a 50 chilometri) con automezzi di portata non superiore a 6 tonnellate possono abbattere il costo del gasolio del 10%; tale abbattimento va altresì effettuato nella determinazione del "costo per la produzione di servizi";
- **imprese con collaboratori familiari:** ai fini dell'indicazione del numero di collaboratori familiari non va considerato il collaboratore che svolge esclusivamente attivita' di segreteria nell'impresa;
- **imprese con apprendisti:** e' stata introdotta una formula matematica che consente di ridurre l'importo del costo degli apprendisti nella stima dei ricavi in misura decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente fatto.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.158/98

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA